

SPECIFICHE APPLICATIVE

SPECIFICHE APPLICATIVE

A- CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tariffa standard di riferimento viene assunta in base al valore di legge previsto per Enti di classe III, Euro 50,00 al mq annuo per il 2021.

A questo valore di partenza, attraverso il coefficiente di adeguamento tariffario che consente all'Ente di garantire sostanzialmente l'invarianza di gettito, vengono poi applicati i seguenti **coefficienti di graduazione**:

1. coefficiente adattativo per categoria: vengono individuate 4 zone in base all'importanza del luogo, rispecchiando la scala storica già applicata alle medesime fattispecie negli anni precedenti.

Vengono in particolare individuate le seguenti categorie:

- CATEGORIA I - coefficiente pari a 1 come anni precedenti
- CATEGORIA II - coefficiente pari a 0,80
- CATEGORIA III - coefficiente pari a 0,60
- CATEGORIA IV - coefficiente pari a 0,40

2. vengono individuate differenti tipologie di occupazione (medesime fattispecie anni precedenti), avuto riguardo alla natura intrinseca dell'occupazione stessa. Le tipologie vengono dettagliate in linea con le definizioni normative, distinguendo fra Pubblici Esercizi di cui alla Legge Regionale 14/2003 che possono effettuare la somministrazione anche nelle aree esterne, e le ATTIVITÀ ARTIGIANALI per le quali è consentito esclusivamente il consumo sul posto. Nella parte relativa ai chioschi, sono state evidenziate le destinazioni dei medesimi attualmente ammesse da regolamento edilizio.

3. per tipologia di occupazione viene poi introdotto un'ulteriore coefficiente adattativo (medesimo criterio anni precedenti) con il quale si procede ad una specifica taratura della fattispecie di cui al punto 2 per tenere conto, in modo sintetico, di tutti gli altri elementi da considerare quali valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa e valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione, oltre all'eventuale impatto ambientale o alla salute.

Come anticipato l'esito rispecchia una linea di continuità con il passato.

B- CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa standard di riferimento viene assunta in base al valore di legge previsto per Enti di classe III, pari ad Euro 1,20 al mq al giorno per il 2021.

A questo valore di partenza, attraverso il coefficiente di adeguamento tariffario che consente all'Ente di garantire sostanzialmente l'invarianza di gettito, vengono poi applicati i seguenti **coefficienti di graduazione**:

1. coefficiente adattativo per categoria: vengono individuate 4 zone in base all'importanza del luogo, rispecchiando la scala storica già applicata alle medesime fattispecie negli anni precedenti.

Vengono in particolare individuate le seguenti categorie:

- CATEGORIA I - coefficiente pari a 1 come anni precedenti
- CATEGORIA II - coefficiente pari a 0,80
- CATEGORIA III - coefficiente pari a 0,60
- CATEGORIA IV - coefficiente pari a 0,40

2. vengono individuate differenti tipologie di occupazione (medesime fattispecie anni precedenti), avuto riguardo alla natura intrinseca dell'occupazione stessa; le tipologie vengono dettagliate in linea con le definizioni normative, distinguendo fra Pubblici Esercizi di cui alla Legge Regionale 14/2003 che possono effettuare la somministrazione anche nelle aree esterne, e le ATTIVITÀ ARTIGIANALI per le quali è consentito esclusivamente il consumo sul posto.

3, per tipologia di occupazione viene poi introdotto un'ulteriore coefficiente adattativo (medesimo criterio anni precedenti) con il quale si procede ad una specifica taratura della fattispecie di cui al punto 2 per tenere conto, in modo sintetico, di tutti gli altri elementi da considerare quali valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa e valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione, oltre all'eventuale impatto ambientale o alla salute.

Come anticipato l'esito rispecchia una linea di continuità con il passato.

C- CANONE PER OCCUPAZIONI NEI MERCATI

La tariffa standard di riferimento viene assunta in base al valore di legge previsto per Enti di classe III, pari ad Euro 1,20 al mq, al giorno per il 2021 (al quale la norma darebbe la possibilità di applicare una maggiorazione fino al 25% della tariffa base ma che per il 2021 non viene applicato per garantire l'invarianza di gettito prevista dalla legge).

Alle occupazioni di natura ricorrente viene poi applicata una riduzione pari al 40% della tariffa base (la normativa vigente prevede una riduzione dal 30% al 40%).

Preso atto che nel territorio del Comune di Cesena indipendentemente dalla durata effettiva del mercato, lo spazio a ciò destinato viene precluso all'uso della collettività per un numero di ore necessario ad allestire il banco e ripristinare lo spazio, la tariffa di base giornaliera non viene ulteriormente frazionata ad ore.

Inoltre a decorrere dal 2021 il canone mercatale ingloba anche la quota relativa al prelievo rifiuti di cui alla L. 147/2013.

Per garantire la parità di gettito imposto dalla legge si applicano alla tariffa così identificata i coefficienti di adattamento distinti tra categoria di ubicazione

Nel complesso poiché la manovra 2021 è ispirata all'esigenza di garantire una continuità e consolidamento delle tariffe precedenti le nuove tariffe vengono adattate con coefficiente di graduazione alle precedenti.

D- CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI

Per la definizione delle nuove tariffe, sono state previste due tipologie di passi carrabili, la Tipologia 1 nella fattispecie del "classico" passo carrabile che occupa lo spazio pubblico antistante lo stesso e la Tipologia 2 nella fattispecie del passo carrabile che occupa un ulteriore spazio pubblico oltre a quello antistante che viene sottratto alla collettività come ad esempio i parcheggi posti sull'altro lato della strada o attraversamenti di verde pubblico etc.

Per entrambe le tipologie, la Giunta nel riferimento del 6 aprile 2021, ha ritenuto di applicare il criterio di calcolo e di assolvimento del canone con le modalità previste dalla L.160/2019 art.1 comma 824, prevedendo quindi:

- un canone proporzionato all'effettiva larghezza del passo carrabile dato che per la profondità si assume convenzionalmente quella di un metro, moltiplicato per la tariffa corrispondente alla categoria della strada in cui ricade l'occupazione;
- assolvimento definitivo del canone in una unica soluzione mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità, fermo restando che la Concessione avrà la durata di 29 anni.

Preso atto che precedentemente nel territorio del Comune di Cesena, per la Tipologia 1 veniva applicato un canone "una tantum" calcolato in maniera forfettaria indipendentemente dalla larghezza del passo carrabile e della categoria della zona di riferimento che veniva versato al momento del rilascio della Concessione, al fine di garantire l'invarianza di gettito è stata applicata una riduzione della tariffa base di € 41,7 prevista per le "occupazioni permanenti di suolo non comprese nelle precedenti" utilizzata nel calcolo forfettario per il precedente canone "una tantum".

È stata pertanto individuata una tariffa base di € 3,5/mq/annui applicando l' 8,39 % (riduzione del 91,6%) della tariffa base di € 41,7.

Il pagamento del canone avverrà in una unica soluzione pari alle venti annualità, al momento del rilascio della concessione del passo carrabile.

Per la Tipologia 2 in precedenza venivano invece applicati due canoni distinti ovvero quello definito "una tantum" versato in un'unica soluzione al rilascio della concessione ed un ulteriore canone versato annualmente per la parte di superficie occupata in "esubero" rispetto a quella già ricompresa nel canone "una tantum".

Pertanto per il calcolo del canone patrimoniale è stata individuata una tariffa che ingloba i due precedenti canoni e che consente all'Ente di garantire sostanzialmente l'invarianza di gettito.

Si è ritenuto quindi di introdurre delle tariffe distinte in base alle superfici occupate che tengano conto del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico di aree adibite a parcheggi pubblici in particolare modo del centro storico o verde pubblico.

La tariffa è stata distinta per superfici comprese fino a mq.30 di occupazione complessiva e per superfici superiori a mq.30 come di seguito specificato:

- per superfici fino a 30 mq, tariffa base di € 11,5/mq/annui applicando il 27,57 % (riduzione del 72,43 %) della tariffa base di € 41,7 prevista per le "occupazioni permanenti di suolo non comprese nelle precedenti".
- per superfici superiori a 30 mq, tariffa base di € 10,00/mq/annui applicando il 23,98 % (riduzione del 76,02 %) della tariffa base di € 41,7 prevista per le "occupazioni permanenti di suolo non comprese nelle precedenti".

Il pagamento del canone pari alle venti annualità potrà essere effettuato in tre rate annuali, la cui prima versata al rilascio della concessione del passo carrabile e le rate restanti nei due anni successivi.

Ai valori di partenza vengono poi applicati il coefficiente adattativo per categoria: vengono individuate 4 zone in base all'importanza del luogo, rispecchiando la scala storica già applicata alle medesime fattispecie negli anni precedenti.

Vengono in particolare individuate le seguenti categorie:

- CATEGORIA I - coefficiente pari a 1 come anni precedenti
- CATEGORIA II - coefficiente pari a 0,80
- CATEGORIA III - coefficiente pari a 0,60
- CATEGORIA IV - coefficiente pari a 0,40